

**Il TAR Abruzzo si pronuncia in materia di concorsi universitari
(T.A.R. Abruzzo (Pescara), sez. I, ord. 21 giugno 2019, n. 87)**

In calce un breve commento del Prof. Saverio Regasto

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2019, proposto da XXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto La Morgia in Pescara, viale Pindaro;

contro

Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila complesso monumentale di San Domenico

nei confronti

di XXXXXXXXXXXX non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del D.R. n. 379/2019 prot. n. 20246 del 20 marzo 2019 Classif. VII/1, pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara in data 20 marzo 2019 nella parte in cui ha dichiarato il dott. XXXX, e non la ricorrente, quale vincitore della "Procedura di valutazione comparativa – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia lett. B - S.S.D. SECS-S/03 - Statistica Economica - S.C. 13/D2 - Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2019 il dott. Massimiliano Balloriani e udito l'avvocato Massimo Nunziata per delega orale di Arturo Cancrini, l'avvocato dello Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente;

Considerato che:

- la ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa -per titoli e discussione pubblica- per il reclutamento di n.1 posto di Ricercatore (S.C. 13/D2) indetta dalla Università G. D'Annunzio;

- all'esito di tale procedura è risultato vincitore il controinteressato con il punteggio finale attribuito collegialmente di 76,11, mentre alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 70,72;

- è innanzitutto fondata la censura relativa alla regolare composizione della Commissione, che il Collegio ritiene di esaminare benché proposta solo in via subordinata dalla ricorrente stessa;

- sul punto, infatti, questo Tar si è già più volte espresso, proprio in materia di concorsi universitari, evidenziando che le censure riguardanti l'individuazione e la composizione dell'organo competente esprimono una così radicale alterazione dell'esercizio della funzione pubblica che il codice impone al giudice amministrativo di non ritenersi vincolato all'eventuale graduazione di parte, prevalendo l'assorbimento delle ulteriori censure (cfr. Tar Pescara sentenza n. 367 del 2016 e n. 233 del 2016; Consiglio di Stato, ad. Pl. n. 5 del 2015; Tar Genova, sentenza n. 412 del 2016; Tar Lazio, sentenza n. 670 del 2015);

- la commissione non appare regolarmente composta poiché in contrasto con l'aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione (cfr. pag. 64: *"si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che: ... venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni"*) e con l'atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018 per dare attuazione a tale aggiornamento del PNA (cfr. pag. 11: *"In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:... le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni"*), disposizioni vistosamente non recepite nel regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università D'Annunzio, che quindi deve essere quantomeno disapplicato sul punto (per contrasto con l'articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, da cui si desume l'illegittimità degli atti in contrasto con il PNA; cioè anche ove non si ritenesse detto regolamento implicitamente gravato nel ricorso e quindi comunque illegittimo per eccesso di potere; salvi i poteri dell'ANAC per l'attuazione del PNA e ssmmii, ai sensi del medesimo articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, come illustrati al punto 3 della delibera ANAC numero 146 del 18 novembre 2014; cfr. infatti l'articolo 5 comma 4 del predetto regolamento della D'Annunzio: *"Della Commissione fanno parte di norma tre professori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara"*);

- difatti nel caso di specie la commissione è stata composta da membri in maggioranza interni (due appartengono al medesimo dipartimento di Economia della D'Annunzio e la terza pur appartenendo ad altra Università è stata titolare nell'ultimo triennio di insegnamenti a contratto

presso lo stesso dipartimento); - sul punto l'Università si è limitata a relazionare che *"L'imparzialità della Commissione, paradossalmente, si evince anche dalla scelta del candidato: sono stati valutati i titoli ed è stato scelto il candidato che, a differenza della Dott.ssa XXXXX, non ha mai svolto attività presso l'Università "G. d'Annunzio". Dunque, non si può certo dire che sia stata data la preferenza ad una persona già presente nell'ambiente"* (ciò senza considerare che l'odierna ricorrente ha già intentato un altro giudizio proprio avverso la medesima Università odierna resistente impugnando l'esito di analogo concorso, già deciso da questo Tar con sentenza 140 del 2018 e tuttora pendente in appello);

- pur essendo tale vizio assorbente, appare opportuno evidenziare, per ragioni di economia processuale in sede di *remand* e nei limiti della presente fase cautelare, che è manifesto anche il difetto di proporzionalità e ragionevolezza per aver attribuito, in sede di elaborazione dei criteri, una eccessiva valorizzazione, senza alcuna graduazione, alla partecipazione anche a un solo convegno nazionale e internazionale, al punto da rendere tale partecipazione ben più importante, nella economia del giudizio, rispetto all'attività di ricerca e didattica, che dovrebbe invece essere proprio l'attività principale del vincitore della selezione;

- come si evince poi dalla relazione dell'Amministrazione, ben 8 delle 10 pubblicazioni inserite nel curriculum della ricorrente non sono state valutate come inserite in una rivista di fascia A perché *"gli articoli, che la ricorrente qualifica come di "fascia A", in effetti sono da definirsi tali fino al 2017, anno di ultima pubblicazione della rivista. Per la ragione ora spiegata, agli stessi non può essere attribuito il medesimo peso per gli anni successivi"*;

- in sostanza, si è irragionevolmente affermato che il valore di uno scritto, invece di essere misurato appunto con riferimento al momento in cui si è ritenuto di inserirlo in una rivista di fascia A (che in quel momento appunto garantiva un controllo di qualità adeguato), possa addirittura seguire le successive e incerte vicende nel tempo della casa editrice della rivista;

- postulando ragionevolmente, sulla base della griglia di valutazione predisposta dalla commissione (da 0 a 6 per ciascuna pubblicazione con riferimento anche alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale), che ciò abbia determinato l'attribuzione di un punto in meno per ciascuna rivista di classe A (come del resto dettagliatamente esposto dalla ricorrente ponendo a confronto analoga valutazione attribuita al controinteressato), e pur volendo limitare tale vizio a sole 5 pubblicazioni (nei limiti cioè di quanto indicato nel ricorso), ne consegue che tale vizio, in aggiunta a quello della eccessiva valutazione dei convegni, consentirebbe sicuramente il superamento della cd. prova di resistenza;

- sussiste in sostanza un evidente fumus di fondatezza del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame, che per le ragioni indicate dovrà avvenire da parte di una commissione formata con le medesime professionalità ma in diversa composizione, e a tal fine la medesima dovrà essere nominata dal rettore e composta dal medesimo numero di professori previsto nel bando di concorso, i quali dovranno essere individuati tramite sorteggio, a opera del dirigente della "Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, tra i professori in servizio presso le università italiane e che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di formazione della commissione nazionale per il conferimento

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 13/D2-STATISTICA ECONOMICA; esclusi ovviamente i professori che hanno già fatto parte della commissione che ha adottato gli atti sospesi nel presente giudizio (Tar Pescara sentenza 147 del 2018).

La nomina della commissione dovrà avvenire entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.

La commissione dovrà concludere i lavori e si dovrà proclamare il candidato vincitore entro i successivi 45 giorni.

Condanna l'Università resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in euro 1.000,00.

Fissa l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 20 novembre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente FF

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Referendario

COMMENTO

Prof. Saverio Regasto

Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato

Università degli Studi di Brescia

L'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo (sede di Pescara) n. 87 del 2019 che, per l'ennesima volta, riguarda i procedimenti relativi ai concorsi universitari, oggetto ormai di impugnative costanti di fronte al giudice amministrativo, quando non di vere e proprie denunce-querelle (che talvolta hanno dato luogo a condanne esemplari delle Commissioni giudicatrici), si segnala per essere il primo provvedimento giurisdizionale che, a un anno dalla sua "emanazione" e diversamente da alcune interpretazioni dottrinali piuttosto "tolleranti", rendono precettive le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (nella parte di aggiornamento che si riferisce all'Università), nonché alle disposizioni contenute nell'Atto d'Indirizzo (emanato ai sensi della Legge 400/1988) del Miur avente il medesimo contenuto.

Il Giudice amministrativo, dunque, ritiene che i contenuti dell'Atto d'Indirizzo, ancorché denominate (in ossequio al principio di autonomia che connota gli Atenei) "raccomandazioni" abbiano portata precettiva e, conseguentemente, alla loro violazione, come accaduto nell'Ateneo resistente, consegua l'illegittimità della procedura. Si tratta di un provvedimento molto coraggioso che è destinato ad avere importanti conseguenze per tutti i futuri concorsi universitari ma, auspicabilmente, anche per quelli in itinere.

Il Piano Nazionale e l'Atto d'indirizzo, infatti, raccomandavano alle Università di modificare i propri regolamenti interni sui concorsi prevedendo che la composizione delle Commissioni giudicatrici avvenisse con criteri più oggettivi e coinvolgendo, in maggioranza, componenti esterni all'Ateneo. A tale raccomandazione (che più correttamente dovrebbe esser definita prescrizione) non si è adeguata l'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, che nel concorso oggetto di contenzioso ha inteso applicare le disposizioni non aggiornate dei propri regolamenti (provvedendo, più in particolare, a nominare ben due componenti interni al Dipartimento su tre).

Sulla composizione della Commissione, sia l'Anac, sia il Miur avevano raccomandato (e, in verità continuano a raccomandare), con scarsi o quasi inesistenti esiti, di procedere nel senso indicato; d'altro canto la quasi totalità degli Atenei continuano a ritenere l'Atto d'Indirizzo e il Piano Nazionale Anticorruzione un mero documento amministrativo di difficile collocazione nella gerarchia delle fonti e, conseguentemente, ampiamente derogabile e, soprattutto, non avente contenuti obbligatori. L'ordinanza del TAR che, ovviamente, non ha il carattere della definitività, sembra andare proprio in direzione opposta.

